



COMUNE DI TRIVOLZIO

Prov. Pavia

UFFICIO TRIBUTI

IMU 2017

ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. n. 7 del 23/03/2017

-BASE IMPONIBILE-

Il criterio di calcolo è uguale a quello dell'ICI. La base imponibile per il pagamento dell'IMU si ottiene applicando alle rendite catastali dei fabbricati (rivalutate del 5%) ed ai redditi dominicali dei terreni (rivalutati del 25%) i nuovi moltiplicatori stabiliti dal Decreto "Salva Italia":

- categoria A, C/2, C/6, C/7:	moltiplicatore 160	- categoria B, C/3, C/4, C/5:	moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5:	moltiplicatore 80	- categoria D:	moltiplicatore 60
- categoria C/1:	moltiplicatore 55	- terreni agricoli (per iscritti agricoli e imprend. Agricoli)	moltiplicatore 130 Moltiplicatore 110

N.B.: La riforma del catasto annunciata dal Governo Monti non è ancora stata attuata. Per il calcolo dell'imposta si utilizzano le vecchie rendite catastali.

-ALIQUOTE-

- ABITAZ. PRINCIPALI cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (€ 200,00 riduzione)	6,0 per mille
- ABITAZ. PRINCIPALI ASSEGNATE ALER	7,6 per mille
- ABITAZ. COMODATO D'USO AI PARENTI IN LINEA RETTA (riduzione 50% base imponib.)	7,6 per mille
- IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (L. 9/12/1998 n. 431) (riduz. 75%)	9,6 per mille
- FABBRICATI GRUPPO CATASTALE "D" INDUSTRIALI E COMMERCIALI	8,6 per mille
- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI	9,6 per mille
- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI, non posseduti e condotti da coltivatori diretti	9,6 per mille
- TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI	9,6 per mille

E' SOSPESO IL PAGAMENTO per:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi i fabbricati di cat. A/1 – A/8 – A/9)

- TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati da Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77

-MODALITÀ DI PAGAMENTO-

L'IMU, si paga **esclusivamente tramite modello F24** (reperibile presso uffici postali e sportelli bancari) nella SEZIONE "IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI".

Il **codice del comune** da utilizzare per il versamento è **L440**.

CODICE TRIBUTO PER F24 PER acconto:

- 3912 - per ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA (usare solo per fabbricati cat. A/1 – A/8 – A/9)
- 3916 – per AREE FABBRICABILI –
- 3918 - per ALTRI FABBRICATI
- 3925 – per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – quota da versare allo Stato – (0,76%)
- 3930 - per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – quota incremento Comune – (0,20%)

ARROTONDAMENTI

L'importo da pagare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

VERSAMENTO MINIMO

l'importo MINIMO DOVUTO è pari ad Euro 2,00 (due/00) da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, sia del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. (art. 18 c. 3 del Regolamento Comunale approvato con C.C. n. del 31/10/2012).